



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F.: 00895540177 - P.IVA: 00586120982
Tel: 0364340383 – e.mail: info@comune.civate-camuno.bs.it – www.comune.civate-camuno.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.civate-cauno.bs.it

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 14/SF DEL 25/02/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI, AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 2 – LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (sic), COME MODIFICATO DALL'ART 51 - COMMA 1 - LETT. A) D.L. 77/2021 – PERIODO 01/04/2022 – 31/12/2023 – DETERMINA A CONTRARRE CODICE CIG: 6131069C80

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 13 in data 26/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 – pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, è stato differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino al termine stabilito dal decreto citato e si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 163, comma 1;
- con Decreto Sindacale n. 5 in data 18/10/2021 la sottoscritta è stata individuata Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;
- in vacanza di approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O) per l'esercizio finanziario 2022, si intendono validi i budget affidati ai Responsabili di servizio con la deliberazione di G.C. n. 34 del 12/05/2021;

PRESO ATTO che è necessario procedere all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici di proprietà comunale per il periodo 01/04/2022-31/12/2023;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Civate Camuno intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
- detto Ente intende perciò creare delle opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro a causa di una situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al recupero e reinserimento sociale dei medesimi;
- le Cooperative Sociali, riconosciute ai sensi della Legge 8/11/1991 n. 381, "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei

cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento sociale di persone svantaggiate;
- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell’ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;
 - le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono espressione della medesima comunità locale e ad esse compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli, potendo quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;
 - la legge 381/91 promuove, riconosce e norma significative forme di partenariato tra le Amministrazioni locali e le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1 lett. B) per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della stessa legge (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle misure alternative);
 - per le particolari finalità sociali il modello convenzionale pubblico è considerato di natura ‘bivalente’, giacché presenta un oggetto che prevede sia la fornitura di beni e servizi, che la creazione di nuove opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati riconducibili ad una delle categorie di cui all’art. 4 della Legge n. 381/1991: l’oggetto della convenzione, infatti, non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, prevedendosi proprio in ragione di tale finalità, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti sotto soglia;
 - l’art. 5, comma 1 della L. 381/1991 stabilisce che “ Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;
 - l’art. 27 comma 4 della L. R. n. 1 del 2008 stabilisce che l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale;
 - a mente dell’art. 7 comma 1 L. R. 36 del 2015 la Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all’inserimento lavorativo, nel rispetto dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli;

ATTESO che il primo comma dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di

programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”;

DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di apposito atto a contrattare, mediante il quale vengano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che il valore stimato del servizio ammonta ad € 99.118,00;

VISTO l'art. 1 - comma 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 - comma 1 - lett. a) del D.L. n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all'art. 36 - comma 2 - del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”*;

CONSIDERATO CHE:

- fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37- comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell'art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) non risulta presente alcun Bando analogo a quello oggetto dell'affidamento;

RITENUTO, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere n. 5 preventivi con inserimento di una RDO nella piattaforma telematica di e-procurement «Sintel» di ARIA S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Lombardia)

DATO ATTO che:

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, della Legge 381/91, art. 36 - comma 2 - lettera b) e art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 - comma 2 - lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 - comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante;
- l'appalto sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso di cui di cui all'art. 95 - comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare tramite la piattaforma telematica di e-procurement «Sintel» di ARIA S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Lombardia);
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, la quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

VISTI la lettera di invito e il Capitolato Speciale d'appalto, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché tutta la relativa documentazione da caricare sul portale Sintel di Aria S.p.A.;

DATO ATTO che l'art. 1 - comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, ha escluso fino al 31/06/2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all'art. 1 del citato Decreto Legge, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l'ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto l'espletamento del servizio avverrà al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 in data 21.12.2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017) ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017" la quale prevede in capo alle Stazioni Appaltanti la corresponsione di un contributo pari ad € 30,00 per ogni appalto il cui importo a base di gara sia uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari ad € 30,00;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'Anac è: 9131069C80;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 5 - comma 4, del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 in data 11/03/2013

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di indire la procedura per la scelta del contraente mediante affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici pubblici di proprietà comunale – Periodo 01/04/2022-31/12/2023, con richiesta di n. 5 preventivi a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, art. 36 - comma 2, lettera b) e art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto disposto

dall'art. 1 - comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, tramite il portale Sintel di Aria Lombardia;

- 3) di approvare la lettera di invito con capitolato speciale d'appalto, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché la restante documentazione di gara da caricarsi sul portale Sintel di Aria S.p.A.;
- 4) di scegliere il contraente mediante il criterio dell'offerta più bassa;
- 5) di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 6) di impegnare la spesa di euro 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per il versamento della quota di contribuzione ad essa dovuta, con imputazione al Codice/cap. 01.11.1.03/030354 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 – esercizio 2022, in fase di redazione;
- 1) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'albo on-line per 15 gg. consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente unitamente a tutti gli atti in essa contenuti, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti;
- 8) di precisare che:
 - avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(~~Mag.~~ Mara Damiola)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Artt. 183 - comma 7 e 147 bis - comma 1 del D.Lgs. 267/00 e smi)

Ai sensi degli artt. 183 – comma 7 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. e dell'art. 6 - comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

Impegno	Esercizio	Codice/Cap.	Importo
81	2022	01.11.1.03/030354	€ 30,00.=

Cividate Camuno lì 25/02/2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Mara Damiola)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo on-line sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.cividate-camuno.it (articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Cividate Camuno lì 08/03/2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Mara Damiola)